

COMUNE DI CONTRADA

Provincia di Avellino

Regolamento per l'istituzione, la disciplina e la gestione dell'Albo Comunale delle associazioni

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 19.04.2016

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Contrada riconosce e promuove le libere forme associative, eventuali Fondazioni ed Istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, e ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, valorizzazione prodotti tipici ed enogastronomici.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito, pertanto, l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse – purché operanti nel territorio comunale – all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- Patrocinio iniziative;
- Stipula di convenzioni con l'Ente Comunale;
- Coordinamento del calendario delle attività da svolgersi sul territorio;
- Assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'Ente Comunale;
- Titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e gruppi di studio;
- Titolo alla eventuale concessione, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia, di contributi ordinari e straordinari;
- In assenza della iscrizione all'Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

1. **Sezione Cultura:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni;
2. **Sezione Ambiente, Territorio ed Impegno civile:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, la protezione civile, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici.
3. **Sezione Educativa, Sportiva e Ricreativa:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone.
4. **Sezione Socio Assistenziale e Sanitaria:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla promozione delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

L'Associazione può iscriversi a più settori di attività previste dal proprio statuto tra gli scopi sociali.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale ed, in tale ambito, svolgono la propria attività sociale di cui al precedente articolo.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività in sede comunale.

Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a. l'assenza di scopi di lucro;
- b. organismi statutari regolarmente costituiti;
- c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- d. elettività e gratuità delle cariche sociali;
- e. attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di adesione a tutti i cittadini, che abbiano i requisiti, che condividano le finalità, propagandando, a tal fine, la facoltà di iscrizione all'associazione con tutti i mezzi utili (manifesti, media, ecc.), riconoscendo tempi congrui per la stessa iscrizione.

Eccezionalmente, possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La sussistenza di tali condizioni è valutata dall'Assessorato o Delegato competente, d'intesa con la Giunta Comunale.

ART. 4 MODALITA' D'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento dell'Ufficio competente che opera di concerto con l'Assessore o Consigliere delegato, al quale ultimo deve essere indirizzata la relativa domanda con allegata la seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
2. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
3. Elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
4. Elenco dei soci;
5. Relazione illustrativa delle attività svolte nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda e, in previsione di richiesta contributi e/o concessioni gratuite, il relativo bilancio;
6. Relazione sull'attività e sui programmi che l'associazione intende perseguire.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nell'arco dell'intero anno solare.

L'Ufficio competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

La richiesta di integrazione di cui sopra, sospende il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione dei documenti richiesti.

La domanda di iscrizione, previo invito al richiedente di presentare le proprie osservazioni, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

ART. 5 EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo è condizione per aver titolo a:

- partecipare, diritto di voto a rappresentare la propria associazione alle riunioni della Consulta delle Associazioni;
- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- istituire rapporti di convenzione con il Comune di Contrada;
- presentare domanda di patrocinio;
- presentare domanda di contributo e/o concessioni.

L'accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento".

ART. 6 REVISIONE – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'Amministrazione Comunale, una volta disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, la intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al pervenire di comunicazioni attinenti la variazione nell'assetto associativo.

Tuttavia al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo), là dove c'è stato contributo e/o concessioni da parte dell'Ente.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune.

ART. 7 PUBBLICITA'

Il Comune di Contrada, attraverso la struttura burocratica del Settore Comunale competente, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, mediante affissione all'Albo Pretorio. Inoltre provvede, all'inizio di ogni anno, alla pubblicazione e alla diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

L'Assessore o il Consigliere delegato provvede a dar notizia ai Cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente regolamento.